



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE

IL GIUDICE UNICO

PREMESSO

- 1) Che, con nota prot. N.7288/2011 del 16.09.2011, il Comitato di Settore Acque Interne rimetteva agli Organi di Giustizia la documentazione relativa al Trofeo di Eccellenza Centro di Pesca al Colpo, tenutosi nell'anno 2011, per verificare eventuali violazioni tecniche e/o disciplinari.
- 2) Che, per la manifestazione de quo, si faceva espresso riferimento alla 2^a prova, effettuata il 10 settembre 2011 presso il Bacino di Bomba (CH), e si evidenziava che la ADS Aspes Colmic di Roseto degli Abruzzi, partecipante con due squadre, avendo sostituito due atleti della compagine B (Sigg. Vito Vitelli e Francesco Rupilli) con altrettanti provenienti dal team A (Sigg. Rossano Bruni e Gianluca Riccetti), avrebbe posto in essere un'infrazione tecnica;
- 3) Che, nella documentazione allegata, vi era anche una nota della ADS Aspes Colmic, inviata a mezzo fax, in data 15 settembre 2011, con la quale l'Associazione esplicava le proprie ragioni, fondate su un'interpretazione, a loro parere corretta, della norma relativa ai "partecipanti ufficiali", che avrebbe consentito tali sostituzioni;

RILEVATO CHE

- La questione è regolamentata dai paragrafi "Partecipanti Ufficiali alle Manifestazioni" e "Sostituzioni e Passaggi di Squadra" presenti alle pagg. 21 e 22 della Circolare Normativa Acque Interne 2011, nonché dall'art. 4 del Regolamento Particolare del Trofeo di Eccellenza Centro per Squadre di Società di Pesca al Colpo 2011;
- Il combinato disposto di dette norme consente "sostituzioni" tra le squadre della stessa Società limitatamente ad un solo componente;





FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE

- Infatti, il Regolamento Particolare restringe la disposizione della Circolare Normativa (che rimanda ai Regolamenti delle manifestazioni) ad un solo scambio.
- Il richiamo alla norma relativa ai partecipanti ufficiali, effettuato dalla ADS Aspes Colmic, non appare attinente poiché regola un altro aspetto delle competizioni;

VISTI

- Gli artt. 7, 15, 64 e 67 dello Statuto Federale;
- Gli articoli 31, 34, 35 e 61 del Regolamento di Giustizia Sportiva;
- I paragrafi "Partecipanti Ufficiali alle Manifestazioni" e "Sostituzioni e Passaggi di Squadra" presenti alle pagg. 21 e 22 della Circolare Normativa Acque Interne 2011;
- L'art. 4 del Regolamento Particolare del Trofeo di Eccellenza Centro per Squadre di Società di Pesca al Colpo 2011;

DICHIARA

L'illegittimità dello scambio dei Sigg. Vito Vitelli e Francesco Rupilli con i Sigg. Rossano Bruni e Gianluca Riccetti, perché in contrasto con l'art. 4 del Regolamento Particolare del Trofeo di Eccellenza Centro per Squadre di Società di Pesca al Colpo 2011

AVVERTE

Gli interessati che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Giudice Sportivo Nazionale, secondo le modalità stabilite dall'art. 51.4 del Regolamento di Giustizia Sportiva, nel termine di giorni trenta, decorrenti dal ricevimento del provvedimento stesso.

MANDA

Alla Segreteria Federale

- Per la comunicazione del presente provvedimento agli interessati e agli Organi Federali competenti;





FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE

- Per la trasmissione del presente provvedimento al Comitato di Settore Acque Interne al fine della rielaborazione della classifica relativa alla 2^a prova del Trofeo di Eccellenza Centro per Squadre di Società di Pesca al Colpo 2011 tenutosi in località Bacino di Bomba il 10 settembre 2011.
- Per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito federale.

Roma, 19 settembre 2011

Il Giudice Unico

(Avv. Alfredo Casalini)